

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20/11/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2024, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il riconoscimento della somma di € 4.511,87, a titolo di quota non maturata delle commissioni di intermediazione, commissioni di distribuzione e oneri erariali, nonché a titolo di commissioni per anticipata estinzione, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo e alle spese legali e della procedura.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: preliminarmente, che il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto e rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi; nel merito, la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring, la congruità dell'importo restituito per la quota non maturata delle commissioni in favore del finanziatore e il carattere up front delle commissioni di distribuzione. Pertanto, l'intermediario chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria da parte del ricorrente. Sul punto, si deve rammentare che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che essa contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ovvero l'ammontare e la causale di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17). Inoltre, le quietanze liberatorie possono essere qualificate quali rinunce o transazioni esclusivamente se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto soltanto in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 3818/22 e n. 281/22). Da ultimo, con riferimento alle quietanze predisposte su un modulo prestampato dell'intermediario, i Collegi territoriali hanno chiarito che la quietanza ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13091/2024; decisione n. 8261/2024; Collegio di Milano, decisione n. 106/24); in assenza di questi elementi, difetterebbe infatti il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario.

Ciò premesso, nel caso in esame la quietanza non appare rispettare i presupposti richiesti giacché, nel modulo di quietanza allegato, non risultano individuati i costi oggetto della rinuncia né tanto meno risultano quantificati i relativi importi, con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'intermediario non può trovare accoglimento.

3. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

5. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dal ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

6. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 7401/2023; decisione n. 8261/2024; decisione n. 13091/2024), accerta la natura recurring delle commissioni dell'intermediario finanziario; di contro, hanno natura up front le commissioni di distribuzione.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 464,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		3.65%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 59.17%
		- in proporzione alla quota interessi 36.91%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	comm. interm. finanziario (recurring)	€ 5,856.91	€ 3,465.34	€ 2,161.77	€ 2,161.79	€ 0.00
	comm. distribuzione (up front)	€ 1,257.60	€ 744.08	€ 464.18		€ 464.18
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0
						€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 464
interessi legali						1

7. In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, va richiamato il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/2020, in virtù del quale la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, t.u.b. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (cfr. decisione n. 11679/21 del Collegio di Coordinamento).

Orbene, nel caso di specie, il c.d. “importo rimborsato in anticipo” è superiore alla soglia di € 10.000,00, e l’intermediario ha calcolato l’indennizzo in misura di poco inferiore all’1% del debito residuo, al netto della quota insoluta.

Per di più, il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso della commissione di estinzione anticipata, senza però contestare una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo e senza dimostrare che l’importo corrisposto fosse privo di giustificazione. Pertanto, l’indennizzo per anticipata estinzione può considerarsi legittimamente quantificato e richiesto, con la conseguenza che la domanda del ricorrente sul punto non risulta meritevole di accoglimento.

8. Allo stesso modo, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l’assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 464,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE